



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione e Consulenza del lavoro

Regolamentazione delle attività di *stage* e riconoscimento della attività lavorativa e delle altre attività svolte

Regolamentazione delle attività di *stage*

- a) Durante il corso degli studi lo studente può svolgere tirocini o *stages* alla condizione che:
 - i) la relativa attività (quale tirocinio o altre attività) sia inserita nel percorso di studi individuale approvato dal docente delegato dal corso di laurea ed abbia oggetto attinente a tale percorso di studi;
 - ii) siano autorizzati dal *job placement* della Scuola di Scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali (*Job Placement*),
 - iii) vengano effettuati presso strutture operative (imprese o enti) convenzionate con l'Università degli Studi di Torino.Nel caso in cui sia lo studente a segnalare la struttura presso cui svolgere queste attività, il *Job Placement* prima di autorizzare il progetto formativo, provvede a far accreditare l'ente e a stipulare un'apposita convenzione.
- b) Lo studente in corso, interessato a svolgere un tirocinio o uno *stage*, si rivolge direttamente al *Job Placement*, per verificare le opportunità esistenti ed ottenere informazioni sulla modulistica e sulla procedura di attivazione dello *stage*. Una volta individuata una struttura disponibile ad accogliere lo studente, l'ufficio *Job Placement* invia (via email) il relativo progetto formativo ai docenti individuati dal Consiglio di corso di laurea. L'approvazione del docente costituisce condizione necessaria per l'attivazione dello *stage*. Il docente stesso assume il ruolo di *tutor* universitario.
- c) Il *tutor* universitario – verificata l'attinenza del progetto formativo specifico al percorso di studi dello studente ed accertata la congruenza del progetto rispetto agli obiettivi prefissati – lo approva, rispondendo alla mail del *Job Placement*. Il *Job Placement* provvede a far firmare il progetto formativo alla Responsabile dei Servizi agli studenti della Scuola di Scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali, agli ulteriori adempimenti e a conservare tutta la documentazione relativa allo *stage*.
- d) Il numero di CFU da riconoscere allo studente, in caso di valutazione positiva dello *stage*, è riferito all'impegno orario dedicato in modo specifico all'acquisizione di competenze professionali e relazionali; in ogni caso l'attribuzione di CFU non può essere superiore a quanto previsto dal percorso di studi (6 cfu), salvo casi particolari.
- e) Al termine dello *stage* lo studente deve effettuare la propria valutazione *on line* ed è tenuto a consegnare al *Job Placement* tutti i documenti dello *stage*, ovvero il foglio presenze compilato e sottoscritto dal *tutor* aziendale e la scheda di valutazione compilata dal soggetto ospitante.
Dopo aver verificato l'effettivo svolgimento delle ore previste nel progetto formativo il *job placement* consegna al tirocinante un attestato di tirocinio che lo stagista consegnerà al *tutor* universitario assieme ad una sintetica relazione scritta contenente una valutazione sull'esperienza.
- f) Il *tutor* universitario – valutate la relazione dello studente di cui al punto precedente e presa visione dell'attestato rilasciato dal *Job Placement* accerta il raggiungimento degli obiettivi del programma formativo sottoscrivendo apposito



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

modulo che lo stesso stagista consegnerà successivamente all'ufficio di Supporto alla Didattica del Dipartimento di Giurisprudenza affinché la relativa attività sia inserita nella carriera. La relazione, l'attestato e il modulo saranno conservati a cura del *Job Placement*.

Riconoscimento dell'attività lavorativa svolta e di eventuali altre attività svolte dallo studente (*stages* e tirocini)

L'attività lavorativa svolta dagli studenti per un anno a tempo pieno e per due anni a tempo parziale, ove attinente al percorso di studi, potrà essere riconosciuta tra le attività formative a scelta dello studente, previa valutazione da parte dei docenti delegati dal Consiglio di corso di laurea (alle pratiche concernenti i piani di studio), fino ad un massimo di 6 cfu. Il riconoscimento deve riferirsi ad attività lavorative che non si siano concluse da oltre tre anni dalla presentazione della richiesta di riconoscimento.

I docenti delegati dal Consiglio di corso di laurea potranno eventualmente riconoscere nella voce "altre attività" la frequenza a seminari o lo svolgimento di *stages* e tirocini (non in convenzione con l'università), in ogni caso in misura non superiore a 3 cfu (corrispondenti, per i seminari, ad almeno 18 ore di frequenza), previa verifica delle competenze acquisite da parte dello studente.